

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dall'avv. Mario Pezzati e dal dott. Raimondo Genco, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 10 Marzo 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DI **MARCO SIMONE**, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA' A.C. LEGNANO S.R.L. E **PAOLO CHIARELLA**, RAPPRESENTANTE DELLA F.I.G.C.-.

Con rapporto 14 novembre 2005 il rappresentante federale per il doping riferiva che il calciatore Marco Simone, appartenente alla società A.C. Legnano S.r.l., si era presentato al controllo antidoping, previsto per la gara Valenzana-Legnano del 13 novembre 2006, con un ritardo di ore una e minuti 30 circa, nonostante i ripetuti solleciti per il tramite del medico sociale.

Investita del fatto, la Procura Antidoping del C.O.N.I. procedeva agli accertamenti istruttori necessari e con provvedimento 13 febbraio 2006 deferiva, alla Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C, il Simone per ritardata presentazione al controllo antidoping e l'ispettore federale Chiarella per violazione del Regolamento del controllo.

Tratti a giudizio, all'odierna udienza i deferiti non comparivano ed il Procuratore Federale insisteva nelle richieste avanzate dall'Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I.-.

Osserva la Commissione che appare certa la responsabilità del Simone in ordine alla contestata violazione, perché lo stesso deferito ha ammesso la tardiva presentazione al controllo (poi risultato negativo) ed anche l'invito a sottoporsi al controllo. Fatti che peraltro risultano con chiarezza dal rapporto dell'ispettore federale.

Stimasi equa la sanzione della sospensione dall'attività per giorni dieci. La sanzione medesima decorrerà dal giorno dell'eventuale ritesseramento del Simoni che in data 1 marzo 2006 ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla società A.C. Legnano S.r.l., come risulta dalla copia dell'accordo di risoluzione trasmessa dal difensore del calciatore.

Quanto all'ispettore federale Chiarella è certo che il predetto ispettore ha ommesso di esercitare una costante vigilanza sul Simone, calciatore sorteggiato per il controllo, sino all'esecuzione del controllo antidoping medesimo (ampia l'ammissione Chiarella sul punto).

Tenuto conto del corretto comportamento processuale del Chiarella la sanzione può essere contenuta in mesi uno di sospensione.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere al **calciatore Marco Simone** dieci giorni di sospensione con decorrenza dalla data di esecutività di un nuovo tesseramento ed a **Paolo Chiarella**, ispettore federale, mesi uno di sospensione.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DI **MASSIMO MARCHETTI**, SEGRETARIO DELLA SOCIETA' A.C. PAVIA S.R.L. -.

Con. relazione di servizio 5 dicembre 2005 il rappresentante antidoping Paolo Chiarella riferiva alla Commissione Antidoping F.I.G.C. che in occasione del controllo doping previsto per la gara Pavia-Padova serie C/1 di domenica 4 dicembre 2005 erano disponibili soltanto 2 kit utili per il prelievo urine dei calciatori sorteggiati e che a cagione di tale insufficiente disponibilità non era stato effettuato il programmato controllo anche per l'opposizione del Padova, società ospitata.

Investito del fatto, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. procedeva ai necessari accertamenti istruttori ed all'esito deferiva con provvedimento 13 febbraio 2006 il segretario della società A.C. Pavia S.r.l., Massimo Marchetti, alla Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C ed il medico sociale del Pavia ai competente organo disciplinare della FMS.

Tratto a giudizio, il deferito Marchetti non compariva all'udienza odierna ed il Procuratore Federale concludeva insistendo nelle richieste formulate per iscritto dalla Procura Antidoping. Osserva la Commissione che la insufficiente disponibilità di kit necessari per il prelievo delle urine dei calciatori sorteggiati per il controllo stesso radica la responsabilità del deferito in ordine alla contestata violazione di cui agli artt. 13.1, 13.2 e 13.7 del Regolamento antidoping. E tanto con assoluta certezza perchè il Marchetti ha riconosciuto in sede di audizione davanti la Procura Antidoping lealmente di essere il referente responsabile dell'ordinazione dei kit alla Lega e della corretta conservazione in quantità utili dei kit medesimi.

Stima equa la Commissione, avuto riguardo alle circostanze del fatto ed al grado della negligenza palesata dal deferito, la squalifica del Marchetti per mesi uno ai sensi dell'art.19 comma 14 del Regolamento.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere a **Massimo Marchetti**, segretario della società **A.C. Pavia S.r.l.**, la squalifica di mesi uno.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Not. Pasquale Marino

""

255/767

Publicato in Firenze il 15 Marzo 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli